

3. AUTORIZZAZIONI PERIODICHE ANNUALI

Per questa categoria di veicoli e trasporti eccezionali (art. 10 del D. Lgs. n. 285/1992 e successive modifiche e integrazioni ed art. 13, comma 2, lett. b) del D.P.R. n. 495/1992 e successive modifiche e integrazioni), è rilasciata **un'autorizzazione periodica** per una durata massima di **12 mesi** (c. 2 Art. 17 D.P.R. n. 495/1992 e successive modifiche e integrazioni). E' consentito il rinnovo dell'autorizzazione **per non piu' di 3 volte** per un periodo complessivo massimo, comprensivo dell'autorizzazione originaria, di **3 anni** (c. 1 Art. 15 D.P.R. N. 495/1992 e successive modifiche e integrazioni). La domanda per il rinnovo è da presentarsi in carta semplice entro i trenta giorni antecedenti o successivi alla scadenza.

Invece per la sola tipologia delle Macchine Operatrici si fa riferimento agli artt. 114 e 104 del D.Lgs. n. 285/1992 e successive modifiche e integrazioni e art. 268 D.P.R. n. 495/1992 e successive modifiche e integrazioni: l'autorizzazione periodica ha validità di **1 anno** ed è consentito il rinnovo dell'autorizzazione **per non più di 1 volta** per un periodo massimo, comprensivo dell'autorizzazione originaria, di **2 anni**. La domanda di rinnovo va presentata con marca da bollo da Euro 16,00.

Per entrambe le tipologie in caso di Rinnovo non è più necessario presentare la copia delle autorizzazioni precedenti **ma basta scrivere gli estremi identificativi delle stesse** nella domanda di Rinnovo.

Per tutte queste autorizzazioni periodiche, tranne per quanto riguarda le Macchine Operatrici, si può contare fino ad un massimo di **cinque veicoli trainati di riserva** da agganciare all'**unico veicolo trattore**.

Di norma quando eccedono di peso, tutte queste tipologie di veicoli e trasporti devono corrispondere l'**indennizzo per la maggiore usura della strada** in via "**convenzionale**" (art. 18, cc. 4 e 5, lett. a), del D.P.R. n. 495/1992 e ss. mm. e ii.) per un periodo non inferiore a **mesi 4** di circolazione (comma 6, art. 18 del D.P.R. n. 495/1992 e successive modifiche e integrazioni).

Alle Regioni o Province, se delegate (per l'attraversamento delle strade comunali, provinciali e regionali) spetta la quota di **7/10** ed all'ANAS di **3/10** (per l'attraversamento delle strade statali ed autostrade libere); vale ricordare che, **la quota dei 7/10 deve, a sua volta, dividersi per il numero delle autorizzazioni regionali richieste**. Nel caso il richiedente necessiti solo di una delle due autorizzazioni di cui sopra, l'indennizzo per la maggiore usura della strada andrà comunque versato per intero 10/10 a favore dell'Ente (o gruppo di Enti) che ha rilasciato il provvedimento di autorizzazione.

Tranne che per le Macchine Operatrici, è ammessa la facoltà di ridurre, anche congiuntamente, le dimensioni o la massa degli elementi oggetto del trasporto o il loro posizionamento o il loro numero, a condizione che permangano le condizioni che impongono la scorta, ove è prescritta. Inoltre, deve essere garantito il rispetto, in qualunque condizione di carico, delle prescrizioni di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 495/1992 e ss. mm. e ii. e deve rimanere inalterata la natura del materiale e la tipologia degli elementi. Resta fermo l'indennizzo per la maggiore usura della strada già corrisposto ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 495/1992.

Per il pagamento dell'usura qualora il complesso di veicoli abbia un numero di assi maggiore di 8 (Riguarda le tipologie 4, 5 e 6) è consentito il pagamento **in misura ridotta**.

Per la tipologia 3 il c. 6 art. 18 D.P.R. n. 495/1992 ss mm ii la durata dell'autorizzazione è commisurata a quella della tassa di possesso pagata per il veicolo trainante.

Le tipologie **4 e 5 sono una novità introdotta dal D.P.R. n. 31/2013**, a livello Regionale si sta cercando di costruire un reticolo di elenchi strade regionale. Per gran parte di queste autorizzazioni periodiche, da rilasciarsi ai sensi del c. 2 B) dell'art. 13 del Regolamento, l'obbligo o meno della scorta tecnica si prescrive sulla base di quanto dispone in proposito l'art. 16 del medesimo Regolamento.

3.1. Veicoli ad uso speciale

(Art 10 del D.Lgs. n. 285/1992 e ss. mm. ii. 'Codice della Strada o C.d.S. – lett a) c. 2B Art. 13 D.P.R. n. 495/1992 e successive modifiche e integrazioni 'Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada o Reg. C.d.S.)

Per la categoria veicoli ad uso speciale tipo autogrù (elencati agli artt. 203-204 del Regolamento), è rilasciata **un'autorizzazione periodica per una durata massima di 12 mesi**. E' consentito il rinnovo dell'autorizzazione **per non piu' di 3 volte** per un periodo complessivo massimo, comprensivo dell'autorizzazione originaria, di **3 anni**. La domanda per il rinnovo è da presentarsi entro i trenta giorni antecedenti o successivi alla scadenza.

Questi veicoli, di sagoma e massa limite eccedenti quelle stabilite dagli artt. 61 e 62 del C.d.S., sono dotati di speciali attrezzature installate atte ad effettuare specifiche operazioni e sono soggette al pagamento dell'indennizzo per la maggiore usura stradale dimostrando l'avvenuto versamento alla consegna della domanda all'Ufficio Trasporti Eccezionali della Provincia di Parma.

Non tutte i veicoli per uso speciale sono autorizzabili per periodiche annuali. La lettera a) c. 2B art. 13 del Reg. C.d.S. elenca le tipologie autorizzabili: art. 203 comma 2 lett. b) Autospazzatrici, c) autospazzaneve, h) autoveicoli gru, i) autoveicoli per il soccorso stradale, J) Autoveicoli con pedana o cestello elevabile, bb) Autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni, cc) autopompe per calcestruzzo e ii) Altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti. Inoltre art. 204 comma 2 lettere a) rimorchi ad uso speciale destinati esclusivamente a servire gli autoveicoli uso speciale da cui sono trainati e b) rimorchi carrozzati conformemente all'autoveicolo uso speciale da cui sono

trainati e i veicoli eccezionali al seguito dei veicoli di cui all'art. 203 comma 2 lettera h) adibiti al trasporto esclusivo di attrezzature ad essi complementari.

In questo ultimo caso, la formazione del convoglio può essere limitata nel numero di veicoli ed assoggettata ad obblighi e prescrizioni particolari in relazione al tipo di transito da effettuarsi; nell'eventualità di un convoglio composto da più di due veicoli eccezionali, potranno doversi adottare anche modalità specifiche nell'utilizzo di mezzi e di personale della scorta tecnica, abilitato e non.

L'autorizzazione per veicoli ad uso speciale viene rilasciata per la voce specifica per tale tipologia (**33, 40, 56, 75, 100 ton.**) che si trova sull'Elenco Regionale dei Veicoli e Trasporti Eccezionali della Regione Emilia-Romagna di cui alla Determina n. 3537 del 20 marzo 2012 della Regione Emilia-Romagna (BUR n. 61 del 11/04/2012).

Al fine di consentire eventuali attività di controllo, l'obbligo di conservare su ogni veicolo l'elenco di dette strade percorribili dai veicoli e trasporti eccezionali, è assolto con il riscontro della corrispondenza tra il percorso effettuato o da effettuare e quello consentito dall'ARS alla data del transito.

Pertanto, nel caso di controllo, l'elenco dovrà essere visualizzato su applicazione mobile o su copia cartacea recante la data del transito.

Il titolare dell'autorizzazione è obbligato a verificare, prima dell'inizio di ciascun viaggio l'effettiva percorribilità della strada ai sensi dell'art. 17, comma 5 del Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada.

3.2. Macchine operatrici

(Art. 114 D. Lgs. N. 495/1992 ss. mm. e ii. 'Codice della Strada o C.d.S. – Artt. 268-306 D.P.R. n. 495/1992 e successive modifiche e integrazioni Regolamento di Esecuzione e Attuazione Codice della Strada o Reg. C.d.S.).

Per le Macchine Operatrici si fa riferimento agli artt. 114 e 104 del Codice della Strada e agli artt. 268-306 del Reg. C.d.S.: l'autorizzazione periodica ha validità di **1 anno** ed è consentito il rinnovo dell'autorizzazione per **non più di 1 volta** per un periodo massimo, comprensivo dell'autorizzazione originaria, di **2 anni**. La domanda di rinnovo è soggetta a imposta di bollo.

Per il quanto indicato nel comma 3 dell'art 114 alle macchine operatrici si applicano **le norme previste dal comma 8 dell'art. 104 per le macchine agricole**; l'art. 306 del Regolamento dispone che alle macchine operatrici eccezionali, di cui all'art. 58 del Codice della Strada si rilasci un'autorizzazione alla circolazione pari a quella prevista per le macchine agricole eccezionali sulla base di quanto prescrive l'art. 268 del Regolamento.

L'unica eccezione a tale parificazione è che la validità temporale dell'autorizzazione per le macchine operatrici sia **annuale** e non biennale (così come disposto dall'art. 15 della Legge n. 120/2010); per le procedure di rinnovo valgono le stesse regole dettate per le macchine agricole eccezionali salvo che per la durata di validità che è di anni 1.

Queste macchine operatrici, eccedenti i limiti di sagoma e massa degli articoli 61 e 62 del Codice sono dotate di speciali attrezzature installate atte ad effettuare specifiche operazioni di lavoro, tali macchine, pur assoggettate alle norme di quelle agricole, ricadono nell'art. 62 del Codice per quanto attiene il limite di massa.

Per la loro massa eccezionale, il c. 6 dell'art. 268 del Reg. C.d.S. prevede nello specifico che il rilascio dell'autorizzazione, sia assoggettato al pagamento dell'indennizzo per la maggiore usura della strada in via convenzionale, secondo quanto disposto ai cc. 4 e 5, lett. a) e b), dell'art. 18 del Regolamento da versarsi, in soluzione non inferiore a 1/3 di quella annuale.

L'autorizzazione per macchine operatrici eccezionali viene rilasciata per la voce specifica per tale tipologia (**33, 40, 56, 75, 100 ton.**) che si trova sull'Elenco Regionale dei Veicoli e Trasporti Eccezionali della Regione Emilia-Romagna di cui alla Determina n. 3537 del 20 marzo 2012 della Regione Emilia-Romagna (BUR n. 61 del 11/04/2012). Per consentire eventuali attività di controllo, l'obbligo di conservare su ogni veicolo l'elenco di dette strade percorribili dai veicoli e trasporti eccezionali. L'elenco dovrà essere visualizzabile su applicazione mobile o su copia cartacea recante la data del transito.

Il titolare dell'autorizzazione è obbligato a verificare, prima dell'inizio di ciascun viaggio, l'elenco vigente alla data del transito, consultabile con le succitate modalità, nonché l'effettiva percorribilità della strada ai sensi dell'art. 17, comma 5 del Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada.

Le norme pratiche di attuazione della Legge regionale n. 3/1999 e ss. mm. e ii., dispongono che, oltre a quanto disciplinato dal Regolamento del Codice della strada che prescrive l'obbligo di scorta tecnica con larghezza della macchina oltre i metri 3,20, tale imposizione si applichi anche su strade con carreggiata inferiore a ml. 6,00 e con larghezza del veicolo inferiore ai 3,20 metri o quando la sporgenza del braccio della macchina sia superiore a ml. 2.50 dal limite anteriore del veicolo ed in casi critici per la circolazione, con il raddoppio dei veicoli adibiti alla scorta stessa.

3.3. Autoarticolati/autotreni classificati Mezzi d'Opera con peso 56 ton

(Art 10 del D.Lgs. n. 285/1992 e successive modifiche e integrazioni 'Codice della Strada o C.d.S. – lett b) c. 2B Art. 13 D.P.R. n. 495/1992 e successive modifiche e integrazioni 'Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada o Reg. C.d.S.)

Gli autotreni e gli autoarticolati di massa a pieno carico **non superiore a 56 tonnellate**, costituiti da veicolo trainante classificato "mezzo d'opera" ai sensi dell'art. 54, c. 1, lett. n), del Codice e dell'Appendice III, punto 2, e veicolo trainato qualificato eccezionale per massa ai sensi dell'Appendice I, punto 1), lett. c) **sono adibiti al trasporto esclusivo di macchine operatrici da cantiere**; l'autorizzazione è di tipo periodico fino a 12 mesi rinnovabile.

Il veicolo trainante, essendo classificato "mezzo d'opera" deve l'indennizzo previsto dall'art. 34, c. 1, del Codice, pari di durata e valore alla tassa di possesso e deve essere versata contestualmente alla tassa di possesso a favore delle casse della Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo.

All'indennizzo di usura di cui all'art. 34 del Codice dovrà aggiungersi, **limitatamente al rimorchio o semirimorchio**, anche quello per la maggiore usura della strada di cui all'art. 18, c. 5, lett. b) del Regolamento del Codice, agli Enti che rilasciano l'autorizzazione (7/10 Regione o Provincia e 3/10 A.N.A.S.). Il rimorchio o semirimorchio deve pertanto assolvere l'indennizzo in via "convenzionale" sulla base della **massa complessiva a pieno carico risultante dalla carta di circolazione**.

Per il rimorchio o semirimorchio si applicano gli importi indicati nella tabella del succitato articolo 18, c. 5, lett. b) del Regolamento, con riferimento alla massa complessiva a pieno carico se si tratta di rimorchio, o alla quota di essa relativa agli assi a terra se si tratta di semirimorchio. Tenendo conto che l'autorizzazione è valida per **1 trattore** l'indennizzo per la maggiore usura della strada viene a pagarsi per il rimorchio o il semirimorchio che presenta il limite superiore di massa tra i **6** previsti; di fatto, a pagare l'indennizzo è una sola configurazione veicolare, con le modalità succitate per il veicolo trainante (art. 34 Codice) e quello trainato (art. 18 Regolamento). L'autorizzazione avrà durata pari al pagamento della tassa di possesso.

Il mezzo d'opera adibito al trasporto esclusivo di macchine operatrici da cantiere fino a 56 tonnellate deve riportare sulla carta di circolazione del semirimorchio l'annotazione specifica **"trasporto esclusivo di macchine operatrici"** ovvero, anche quella più generica di **"pianale con rampe"** o **"pianale ribassato"**, etc. Queste diciture stanno di fatto a significare la funzionalità della carrozzeria del veicolo trainante al trasporto dell'oggetto di cui trattasi.

L'autorizzazione per questa categoria di trasporti eccezionali viene rilasciata per la voce specifica per tale tipologia (**56 ton.**) che si trova sull'Elenco Regionale dei Veicoli e Trasporti Eccezionali della Regione Emilia-Romagna di cui alla Determina n. 3537 del 20 marzo 2012 della Regione Emilia-Romagna (BUR n. 61 del 11/04/2012).

Vi è l'obbligo di conservare su ogni veicolo l'elenco delle strade percorribili dai veicoli e trasporti eccezionali, con il riscontro della corrispondenza tra il percorso effettuato o da effettuare e quello consentito dall'ARS alla data del transito, l'elenco dovrà essere visualizzato su applicazione mobile o su copia cartacea recante la data del transito.

Il titolare dell'autorizzazione è obbligato a verificare, prima dell'inizio di ciascun viaggio, l'elenco vigente alla data del transito l'effettiva percorribilità della strada ai sensi dell'art. 17, comma 5 del Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada.

3.4. Autotreni ed autoarticolati con rimorchio o semirimorchio destinato al trasporto esclusivo di macchine operatrici da cantiere di massa complessiva a pieno carico non superiore a 72 ton

(Art 10 del D.Lgs. n. 285/1992 e ss. mm. ii. 'Codice della Strada o C.d.S.' – lett b) c. 2B Art. 13 D.P.R. n. 495/1992 e successive modifiche e integrazioni 'Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada o Reg. C.d.S.')

Per il **trasporto esclusivo di macchine operatrici da cantiere** il Regolamento di esecuzione individua un'ulteriore autorizzazione periodica di cui all'**art. 13, c. 2B, lett. b) del Reg. C.d.S.**

A differenza di quanto previsto per i veicoli mezzi d'opera, si configura "un trasporto a tutti gli effetti" senza particolari vincoli da legarsi ad attività specifiche.

La novità consiste nel poter impiegare **complessi di veicoli, non mezzi d'opera**, (sono quindi, complessi di veicoli qualificati eccezionali per massa ed eventualmente per sagoma) aventi **una massa complessiva a p.c. oltre le 56 tonnellate ma non superiore a 72 tonnellate** e, richiamati come tali, al c. 5, lett. re a) e b) dell'art. 18 in sede di previsione di versamento dell'indennizzo per la maggiore usura della strada.

Il rimorchio o semirimorchio deve sempre annotare sulla propria carta di circolazione la specifica dicitura: **"trasporto esclusivo di macchine operatrici da cantiere"** ovvero, quella di veicolo dotato di **"pianale con rampe"** ovvero, quella di **"pianale ribassato"**, etc.

Di fatto, si richiede che la carrozzeria del veicolo trainato sia funzionale a trasportare un veicolo macchina operatrice. è necessaria la **"provata abbinabilità"** (**art. 219, c. 3, del Codice**) da annotarsi in carta di circolazione del rimorchio o semirimorchio, a seguito di visita e prova (con esito favorevole) presso i competenti uffici della UMC (o CPA).

L'obbligo o meno della scorta tecnica avviene sulla base di quanto dispone in proposito l'art. 16 del medesimo Regolamento.

Eccedendo di peso (art. 62 – limiti di massa) è necessario il versamento l'indennizzo per la maggiore usura della strada in via "convenzionale" (art. 18, c. 5, lett. a) e b) del Regolamento) per **un periodo non inferiore a mesi 4 di circolazione** (comma 6, art. 18), inoltre l'indennizzo ricade fino ad otto assi nella fascia di

pagamento prevista alla lettera a) mentre oltre otto assi sulla base di quanto previsto alla lettera b) del comma 5 art. 18 del Regolamento.

L'autorizzazione per questa categoria di trasporti eccezionali viene rilasciata per la voce specifica per tale tipologia (**75 ton.**) che si trova sull'Elenco Regionale dei Veicoli e Trasporti Eccezionali della Regione Emilia-Romagna di cui alla Determina n. 3537 del 20 marzo 2012 della Regione Emilia-Romagna (BUR n. 61 del 11/04/2012).

Vi è l'obbligo di conservare su ogni veicolo l'elenco delle strade percorribili dai veicoli e trasporti eccezionali, con il riscontro della corrispondenza tra il percorso effettuato o da effettuare e quello consentito dall'ARS alla data del transito, l'elenco dovrà essere visualizzato su applicazione mobile o su copia cartacea recante la data del transito.

Il titolare dell'autorizzazione è obbligato a verificare, prima dell'inizio di ciascun viaggio, l'elenco vigente alla data del transito, consultabile con le succitate modalità, nonché l'effettiva percorribilità della strada ai sensi dell'art. 17, comma 5 del Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada.

3.5. Veicoli adibiti al trasporto di elementi prefabbricati composite e di apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, per i quali il trasporto rientri nei limiti dimensionali e ponderali seguenti: Lunghezza fino a 35,00 ml. – Larghezza fino a 2,55 ml. – Altezza fino a ml. 4,30 – Peso complessivo fino a 108ton.

Art 10 del D.Lgs. n. 285/1992 e ss. mm. ii. 'Codice della Strada o C.d.S.' – lett f) c. 2B Art. 13 D.P.R. n. 495/1992 e successive modifiche e integrazioni 'Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada o Reg. C.d.S.'

E' una Nuova Tipologia di Autorizzazione per veicoli adibiti al trasporto di elementi prefabbricati composti e di apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, per i quali il trasporto, compatibilmente con le caratteristiche dei percorsi richiesti, deve rientrare nei seguenti limiti ponderali e dimensionali: **Lunghezza fino a 35,00 ml. – Larghezza fino a 2,55 ml. – Altezza fino a ml. 4,30 – Peso complessivo fino a 108 ton** (art. 13, c. 2B, lett. f) del Regolamento.

L'autorizzazione Periodica così definita ha una durata massima di 12 mesi rinnovabile.

E' ammessa la facoltà di ridurre, anche congiuntamente, le dimensioni o la massa degli elementi oggetto del trasporto o il loro posizionamento o il loro numero, a condizione che permangano le condizioni che impongono la scorta, ove è prescritta. Inoltre, deve essere garantito il rispetto, in qualunque condizione di carico, delle prescrizioni di cui all'art. 16 del Regolamento e deve rimanere inalterata la natura del materiale e la tipologia degli elementi. Resta fermo l'indennizzo per la maggiore usura della strada già corrisposto ai sensi dell'art. 18 del Regolamento. E' quindi possibile prevedersi, valori dimensionali e ponderali inferiori a quelli massimi fissati (< 35.00 metri e < 108 tonnellate). E' evidente che se il potenziale del complesso è da carta di circolazione inferiore a 108 t. si dovrà autorizzare la massa massima complessiva a pieno carico di omologazione ed immatricolazione per quel complesso.

Per i veicoli e/o complessi di veicoli eccezionali che superano congiuntamente i limiti di cui agli artt. 61 (sagoma limite) e 62 (massa limite) del Codice, è consentito integrare il carico con gli stessi "generi merceologici autorizzati" in numero non superiore alle **6 unità**, sino al raggiungimento della massa massima del veicolo in carta di circolazione. Come in tutti i casi previsti di agganciamento di veicoli omologati ed immatricolati con la qualifica di "eccezionali", è d'obbligo la **"provata abbinabilità"** (**art. 219, c. 3, del Codice**). Anch'essa, è da annotarsi in carta di circolazione del rimorchio o semirimorchio, a seguito di visita e prova (con esito favorevole) presso i competenti uffici della UMC (o CPA).

Eccedendo di peso (art. 62 – limiti di massa), devono corrispondere l'indennizzo per la maggiore usura della strada in via "convenzionale" (art. 18, c. 5, lett. a) e b) del Regolamento) per **un periodo non inferiore a mesi 4 di circolazione** (comma 6, art. 18).

Il valore di indennizzo da corrispondersi in modo ridotto o meno, a secondo che il complesso di veicoli presenti un numero di assi superiore o uguale a otto. Di fatto, fino ad otto assi si ricade nella fascia di pagamento di cui alla lettera a) mentre oltre gli otto assi in quella di cui alla lettera b), del c. 5 dell'art. 18 del Regolamento stesso.

L'autorizzazione per questa categoria di trasporti eccezionali è in corso di definizione un Elenco strade anche se per il momento **NON C'E' UN ELENCO REGIONALE E NELLA DOMANDA OCCORRE SPECIFICARE LE STRADE CHE SI VOGLIONO PERCORRERE.**

3. 6. Veicoli adibiti al trasporto coils e laminate grezzi, blocchi di pietra naturali e affini

Art. 10 D. Lgs. N. 285/1992 e ss. mm. e ii (Codice della Strada – C.d.S.) - lett. e) e g) c. 2B Art. 13 D.P.R. n. 495/1992 e successive modifiche e integrazioni (Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada – Reg. C.d.S.)

Per il trasporto di particolari merci come blocchi di pietra naturale, elementi prefabbricati, prodotti siderurgici coils e laminati grezzi (art. 10, comma 2, lettera b, del C.d.S.), è rilasciata un'**autorizzazione periodica per una durata massima di 12 mesi**. E' consentito il **rinnovo** dell'autorizzazione **per non piu' di 3 volte** per un periodo complessivo massimo, comprensivo dell'autorizzazione originaria, di **3 anni** (c. 1 Art. 15 Reg. C.d.S.). Per i veicoli e/o complessi eccezionali che superano congiuntamente i limiti di cui agli artt. 61 (sagoma limite) e 62 (massa limite) del Codice della Strada, è consentito integrare il carico con gli stessi

"generi merceologici autorizzati" in numero non superiore alle **6 unità**, sino al raggiungimento della massa massima riportata nella carta di circolazione.

E' inoltre consentito, qualora vengano superati i limiti di peso (art. 62 del C.d.S.) ma nel rispetto di quelli dimensionali (art. 61 del C.d.S.), occupare la restante superficie con merce della stessa natura merceologica, osservando sia le disposizioni sulla sistemazione del carico (art. 164 del C.d.S.) sia i limiti di massa massima posseduta, senza limiti quantitativi per gli elementi trasportati.

Sono esclusi da quest'ultima previsione gli elementi prefabbricati compositi e le apparecchiature industriali complesse per i quali, invece, vige il limite delle 6 unità.

I veicoli e/o complessi per il trasporto contestuale di merci divisibili ed indivisibili non potranno comunque superare, in relazione al numero di assi posseduti, la seguente massa complessiva:

38 tonnellate per autoveicoli isolati a **3 assi**;

48 tonnellate per autoveicoli isolati a **4 assi**;

86 tonnellate per veicoli complessi a **6 assi**;

108 tonnellate per veicoli complessi a **8 assi**.

La norma consente il trasporto contemporaneo di più oggetti indivisibili al fine di completare il carico utile di un veicolo eccezionale, in deroga al vincolo di trasportare un solo oggetto indivisibile in caso di eccedenza di massa, di cui all'art. 62; i limiti di massa sopra indicati, possono essere superati solo qualora venga effettuato il trasporto di un unico pezzo indivisibile della citata merce (es.: un solo blocco di pietra, un solo prefabbricato, ecc.), nel rispetto del limite massimo di portata per quel veicolo/complesso.

Anche quando ricorra la condizione di trasporto, in ambito non autostradale, su **"di un unico percorso ripetitivo"** (intendendo con ciò, sempre la medesima origine e destinazione finale nonché, la stessa tratta di strada percorsa) con **"sagome di carico sempre simili"** e con pagamento dell'indennizzo d'usura stradale di tipo **"forfetario"** (pari a 1.5, 2 e 3 volte quello fissato per i mezzi d'opera, a seconda che il veicolo abbia 3, 4 o più assi a favore delle casse della Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo), i veicoli e/o complessi di veicoli eccezionali **devono circolare solo se provvisti di specifica autorizzazione**.

E' ammessa la facoltà di ridurre, anche congiuntamente, le dimensioni o la massa degli elementi oggetto del trasporto o il loro posizionamento o il loro numero, a condizione che permangano le condizioni che impongono la scorta, ove è prescritta. Inoltre, deve essere garantito il rispetto, in qualunque condizione di carico, delle prescrizioni di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 495/1992 e ss. mm. e ii. e deve rimanere inalterata la natura del materiale e la tipologia degli elementi. Resta fermo l'indennizzo per la maggiore usura della strada già corrisposto ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 495/1992.

Fermo restando la ripetitività del percorso e l'invariabilità del carico si precisa che nell'autorizzazione multipla è consentita la valutazione forfetaria di cui all'art. 10 c. 2 bis del Codice per il versamento dell'indennizzo a favore delle casse della Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo, per l'autorizzazione singola l'indennizzo di usura deve essere corrisposto in via analitica con le modalità di cui all'art. 18 c. 1 ovvero c. 3 del Regolamento a favore delle casse dell'Ente che rilasciare l'autorizzazione.

Per questi trasporti sono state individuate le strade provinciali e comunali (o tronchi di esse) della regione Emilia – Romagna transitabili dai mezzi per il trasporto di **prodotti siderurgici coils e laminati grezzi**, che per caratteristiche di tracciato e dimensioni, risultano atte a consentire lo svolgimento dell'attività in parola.

Dette strade, sono inserite nell'"Elenco delle strade percorribili dai veicoli e trasporti eccezionali" (ARS), di cui alla Determina n. 3537 del 20 marzo 2012 della Regione Emilia-Romagna (BUR n. 61 del 11/04/2012).

Vi è l'obbligo di conservare su ogni veicolo l'elenco delle strade percorribili dai veicoli e trasporti eccezionali, con il riscontro della corrispondenza tra il percorso effettuato o da effettuare e quello consentito dall'ARS alla data del transito, l'elenco dovrà essere visualizzato su applicazione mobile o su copia cartacea recante la data del transito.

Alle Regioni o Province, se delegate (per l'attraversamento delle strade comunali, provinciali e regionali) spetta la quota di **7/10** ed all'ANAS di **3/10** (per l'attraversamento delle strade statali ed autostrade libere); vale ricordare che, **la quota dei 7/10 deve, a sua volta, dividersi per il numero delle autorizzazioni regionali richieste**. Nel caso il richiedente necessiti solo di una delle due autorizzazioni di cui sopra, l'indennizzo per la maggiore usura della strada andrà comunque versato per intero 10/10 a favore dell'Ente (o gruppo di Enti) che ha rilasciato il provvedimento di autorizzazione.

3.5. Trasporti di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi.

Per il trasporto di merci come blocchi di pietra naturale, elementi prefabbricati, prodotti siderurgici coils e laminati grezzi (art. 10, comma 2, lettera b, del C.d.S.), è rilasciata un'**autorizzazione periodica per una durata massima di 12 mesi**.

E' consentito il **rinnovo** dell'autorizzazione per un periodo uguale a quello già autorizzato purché **rientri in 2 anni**. Per i veicoli e/o complessi eccezionali che superano congiuntamente i limiti di sagoma limite (art. 61 del C.d.S.) e massa limite (art. 62 del C.d.S.), è consentito integrare il carico con gli stessi "generi merceologici autorizzati" in numero non superiore alle **6 unità**, sino al raggiungimento della massa massima riportata nella carta di circolazione. E' consentito, nel caso vengano superati solo i limiti di peso (art. 62 del

C.d.S.) ma non di dimensione (art. 61 del C.d.S.), occupare la restante superficie con merce della stessa natura merceologica, osservando sia le disposizioni sulla sistemazione del carico (art. 164 del C.d.S.) sia i limiti di massa massima posseduta, senza limiti quantitativi per gli elementi trasportati.

Sono esclusi da quest'ultima previsione gli elementi prefabbricati compositi e le apparecchiature industriali complesse per i quali, invece, vige il limite delle 6 unità.

I veicoli e/o complessi per il trasporto contestuale di merci divisibili ed indivisibili non potranno comunque superare la massa complessiva:

38 tonnellate per autoveicoli isolati a **3 assi**;

48 tonnellate per autoveicoli isolati a **4 assi**;

86 tonnellate per veicoli complessi a **6 assi**;

108 tonnellate per veicoli complessi a **8 assi**.

Per questi trasporti, la norma consente il trasporto contemporaneo di più oggetti al fine di completare il carico di un veicolo eccezionale, in deroga al vincolo della indivisibilità del carico prevista per il "trasporto eccezionale".

I limiti di massa sopra indicati possono essere superati qualora si tratti di trasporto di un unico pezzo indivisibile della merce (es.: un solo blocco di pietra, un solo prefabbricato, ecc.).

Anche quando ricorra la condizione di trasporti su "percorsi ripetitivi", con "sagome di carico sempre simili" e con pagamento dell'indennizzo d'usura stradale di tipo "forfettario" (pari a 1.5, 2 e 3 volte quello fissato per i mezzi d'opera, a seconda che il veicolo abbia 3, 4 o più assi), **i veicoli e/o complessi eccezionali devono circolare provvisti di specifica autorizzazione**; per percorsi ripetitivi devono intendersi le strade percorse con continuità dai veicoli o trasporti eccezionali e che devono essere indicate dettagliatamente nella richiesta di autorizzazione come precisato nella nota n. 4362 del 27/07/2001 del Ministero Infrastrutture e Trasporti.

3.7 Veicoli adibiti al trasporto di pali e materiale analogo

Art. 10 D. Lgs. n. 285/1992 e successive modifiche e integrazioni 'Codice della Strada o C.d.S.' - lett. d) c. 2B Art. 13 D.P.R. n. 495/1992 successive modifiche e integrazioni 'Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del C.d.S. o Reg. C.d.S.'

Ai veicoli che trasportano pali per linee elettriche, telefoniche o di pubblica illuminazione ed altro materiale analogo (es.: condotte per gas ed acqua), viene rilasciata un'**autorizzazione periodica** (art. 10 del C.d.S. ed art. 13., punto B., lettera d., del Reg.), per una durata massima di **12 mesi**. E' consentito il rinnovo dell'autorizzazione **per non piu' di 3 volte** per un periodo complessivo massimo, comprensivo dell'autorizzazione originaria, di **3 anni** (c. 1 Art. 15 Reg. C.d.S.). La domanda per il rinnovo è da presentarsi in carta semplice entro i trenta giorni antecedenti o successivi alla scadenza. Questi veicoli sono, generalmente, autocarri a n. 2 assi con massa complessiva a pieno carico nei limiti consentiti dall'art. 62 del Codice della Strada. Tali mezzi, con il carico pali, non eccedono sia le dimensioni in larghezza sia quelle in altezza di cui all'art. 61 del Codice della Strada: il trasporto risulta **"eccezionale"** in quanto può raggiungere una lunghezza massima di 14 metri, uno sbalzo anteriore di 2,50 metri (misurato dal centro dell'asse anteriore) e la sporgenza posteriore consentita e' 4/10 la lunghezza del veicolo superiore a quella legale (3/10).

L'autorizzazione per trasporto pali e materiale analogo viene rilasciata su percorsi per tale tipologia (**PALI e materiale analogo**) che si trova sull'Elenco Regionale dei Veicoli e Trasporti Eccezionali della Regione Emilia-Romagna di cui alla Determina n. 3537 del 20 marzo 2012 della Regione Emilia-Romagna (BUR n. 61 del 11/04/2012). Vi è l'obbligo di conservare su ogni veicolo l'elenco delle strade percorribili dai veicoli e trasporti eccezionali, con il riscontro della corrispondenza tra il percorso effettuato o da effettuare e quello consentito dall'ARS alla data del transito, l'elenco dovrà essere visualizzato su applicazione mobile o su copia cartacea recante la data del transito.

Il titolare dell'autorizzazione è obbligato a verificare, prima dell'inizio di ciascun viaggio, l'elenco vigente alla data del transito, consultabile con le succitate modalità, nonché l'effettiva percorribilità della strada ai sensi dell'art. 17, comma 5 del Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada.

3.8 - Veicoli adibiti al trasporto di carri ferroviari

Art 10 del D.Lgs. n. 285/1992 e successive modifiche e integrazioni 'Codice della Strada o C.d.S.' – lett c) c. 2B Art. 13 D.P.R. n. 495/1992 e successive modifiche e integrazioni 'Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada o Reg. C.d.S.'

Per questa categoria di veicoli o trasporti eccezionali è rilasciata un'**autorizzazione periodica**, di cui all'**art. 13, c. 2B, lett. c), del Regolamento di esecuzione**, per una durata massima di **12 mesi, rinnovabile**. E' consentito il rinnovo dell'autorizzazione **per non piu' di 3 volte** per un periodo complessivo massimo, comprensivo dell'autorizzazione originaria, di **3 anni** (c. 1 Art. 15 D.P.R. N. 495/1992 ss. mm. li. Questi complessi di veicoli adibiti al trasporto di carri ferroviari a 2 e 4 assi, rispettivamente di peso complessivo pari a 40 e 80 ton., eccedono rispetto ai limiti legali in larghezza, in altezza, in lunghezza e in peso. Sono generalmente utilizzati trattori stradali detti 'biuso', dotati sia di gancio di traino a selle di articolazione (ralla),

sia di gancio di traino accoppiato all'occhione/timone, per il traino di rimorchi per uso speciale. Nella carta di circolazione di questi rimorchi, immatricolati eccezionali e destinati specificatamente al trasporto di carri ferroviari, deve essere obbligatoriamente trascritta la targa del trattore stradale da agganciarsi (**provata abbinabilità**) e riportarsi la classificazione di **veicolo eccezionale art.10 con rotaie per trasporto di carri ferroviari**.

Il pagamento dell'indennizzo per la maggiore usura della strada dovuta all'eccedenza di peso, deve essere corrisposto all'Ente rilasciante l'autorizzazione, in via "convenzionale" [art. 18, cc. 4 e 5, lett. c) del Regolamento] sulla base di acconti trimestrali da congruarsi entro il primo mese successivo al trimestre, sulla base dei documentati viaggi effettuati in tal trimestre.

Questi trasporti devono essere autorizzati esclusivamente sulle strade che collegano gli scali merci delle ferrovie alle principali zone produttive ed agli impianti di pubblica utilità. Tali strade devono risultare idonee, sia per le loro caratteristiche di tracciato che per le dimensioni, ad accogliere trasporti di tali dimensioni tenendo conto che tali trasporti sono esentati dall'utilizzo della scorta tecnica fino alla larghezza massima di ingombro di 3,20 ml. (c. 3, lett c), art. 16 Regolamento).

Nell'eventualità il trasportatore avesse invece a richiedere un'autorizzazione multipla o singola con numero di viaggi e percorso definiti, utilizzando veicoli non specificatamente immatricolati all'uso per il trasporto di carri ferroviari, l'autorizzazione potrebbe essere rilasciata ma senza tener più conto della deroga fino a metri 3,20 di viaggiare senza scorta e del "benefit" di utilizzare fino a 10 rimorchi di riserva, attestando, peraltro, l'esistenza di tutti i requisiti di sicurezza per il posizionamento e l'ancoraggio del carico sul rimorchio: di fatto, verrebbero a ricorrere tutte le condizioni e gli obblighi di cui ai cc. 3 e 4 dell'art. 13 del Regolamento.

Per questi trasporti sono state individuate le strade provinciali e comunali (o tronchi di esse) della regione Emilia – Romagna transitabili dai veicoli **adibiti al trasporto di carri ferroviari**, che per caratteristiche di tracciato e dimensioni, risultano atte a consentire lo svolgimento dell'attività in parola. Dette strade, sono inserite nell'"Elenco delle strade percorribili dai veic4st1g0lla Regione Emilia-Romagna (BUR n. 61 del 11/04/2012).

Vi è l'obbligo di conservare su ogni veicolo l'elenco delle strade percorribili dai veicoli e trasporti eccezionali, con il riscontro della corrispondenza tra il percorso effettuato o da effettuare e quello consentito dall'ARS alla data del transito, l'elenco dovrà essere visualizzato su applicazione mobile o su copia cartacea recante la data del transito. Il titolare dell'autorizzazione è obbligato a verificare, prima dell'inizio di ciascun viaggio, l'elenco vigente alla data del transito, consultabile con le succitate modalità, nonché l'effettiva percorribilità della strada ai sensi dell'art. 17, comma 5 del Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada (DPR. n. 495/92).

3.9 - Veicoli per trasporti eccezionali di attrezzature per spettacoli viaggianti

Art. 10 D. Lgs. n. 285/1992 e successive modifiche e integrazioni 'Codice della Strada o C.d.S.'- lett. h) c. 2B Art. 13 D.P.R. n. 495/1992 e successive modifiche e integrazioni 'Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del C.d.S. o Reg. C.d.S.

Veicoli allestiti per l'uso specifico di trasporto di mezzi destinati alle attività relative a spettacoli viaggianti, ad esempio trattori che agganciano furgoni adibiti ad ufficio cassa del luna park ovvero ad abitazione, ecc.

Questi particolari veicoli trainati, che possono essere privi di freni oppure hanno dimensioni non legali, ecc. sono considerati al c. 3, dell'art. 63 del Codice **"veicoli non considerati semirimorchi o rimorchi"**. Questi veicoli non possono eccedere i limiti di massa fissati dall'art. 62 del Codice ed i seguenti limiti dimensionali: altezza 4,30 m., larghezza 2,60 m., lunghezza 23 m., in caso contrario, non possono aver titolo a questo tipo di autorizzazione. Il traino con autoveicolo è consentito solo se il veicolo non classificato "semirimorchio o rimorchio" è stato sottoposto a visita e prova presso un ufficio della Motorizzazione Civile e sia stato poi autorizzato, come dispone l'art. 63 del Codice; dai documenti di circolazione del veicolo non classificato semirimorchio o rimorchio deve evincersi la cosiddetta **"provata abbinabilità"** che consiste nella trascrizione della targa del veicolo a cui può essere agganciato. Nel caso in cui si tratti di spostamenti di veicoli non ancora omologati o in via di allestimento o non immatricolati, per i quali non è possibile presentare l'autorizzazione della Motorizzazione Civile è previsto il rilascio dell'autorizzazione in presenza di targa prova o provvisoria e del foglio di via corredata da una dichiarazione autenticata, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta costruttrice, contenente le specifiche tecniche ed un disegno di insieme di ciascun veicolo.